



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”

CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034 VILLASOR

TEL. 070 9648045 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW  
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRESIVOVILLASOR.EDU.IT

Circolare N°86 del 25/10/2023

Al personale scolastico  
Loro Sedi  
Ai genitori degli alunni  
Atti e sito web

### OGGETTO: **Modifiche presentazione certificazioni mediche per rientro a scuola**

Con la presente si informa il personale in indirizzo che, in seguito all'approvazione della L.R. n. 9 del 23/10/2023, pubblicata in data 24/10/2023 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), **a partire da tale data non è più necessaria la presentazione di certificazione medica per le assenze degli alunni superiori ai 5 giorni.**

Tale disposizione, che rientra nell'ambito della semplificazione delle certificazioni sanitarie, è contenuta nell'articolo 39 della L.R. 9/2023. Tuttavia, la norma prevede la presentazione di certificazione medica in caso di:

- misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Per completezza si riporta di seguito il contenuto dell'articolo 39 della L.R. 9/2023.

Si invitano tutti i docenti coordinatori a socializzare il contenuto della presente ai genitori degli alunni.

#### **Articolo 39 - Semplificazione delle certificazioni sanitarie**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott. Ignazio Todde*

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a  
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2*